



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

*Regolamento comunale
per la concessione di benefici
economici ad enti pubblici e
soggetti privati
(Legge 7 Agosto 1990 -N.241 - Art.12)
e concessione del patrocinio*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/03/2015

INDICE

Capo I LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 1 FINALITÀ
- Art. 2 LEGITTIMAZIONE
- Art. 3 DESTINATARI
- Art. 4 CARATTERE DEI CONTRIBUTI

Capo II I CONTRIBUTI STRAORDINARI

- Art. 5 DOMANDA
- Art. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE
- Art. 7 PROCEDURA
- Art. 8 PRIORITÀ
- Art. 9 CRITERI
- Art. 10 CUMULO DEI BENEFICI

Capo III CONTRIBUTI ORDINARI

- Art. 11 CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI
- Art. 12 BENEFICIARI
- Art. 13 DOMANDA
- Art. 14 CRITERI
- Art. 15 VANTAGGI ECONOMICI

Capo IV LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- Art. 16 PATROCINIO DEL COMUNE AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI
- Art. 17 VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
- Art. 18 LE ISTANZE
- Art. 19 PATROCINIO DA PARTE DI ALTRI ENTI

Capo V NORME FINALI

- Art. 20 ACCESSO ALLA MODULISTICA – TRASPARENZA
- Art. 21 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
(Legge 7 Agosto 1990 -N.241 - Art.12) e concessione del patrocinio

Art. 1 - FINALITÀ

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzie stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazioni alle spese e vantaggi economici anche in natura, ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Esso regola altresì la concessione di patrocini e contributi in favore di soggetti terzi, nell'ambito dei principi della Costituzione, delle leggi statali e regionali in materia, dei principi statutari.

Sono esclusi dal presente regolamento i contributi a vario titolo richiesti al Piano di Zona, ai quali si applicano norme specifiche.

CAPO I

LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 2 - LEGITTIMAZIONE

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 – DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi e presenti sul territorio comunale sono:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche pubbliche e private;
- le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, comunque senza finalità di lucro, accertati in base agli

eventuali atti costitutivi o Statuti;

- le istituzioni scolastiche.

Non è consentita la concessione del patrocinio e dei contributi, di cui al presente regolamento, a favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici.

Art. 4 - CARATTERE DEI CONTRIBUTI

Per contributo si intende qualsiasi sovvenzione, sussidio, ausilio patrimoniale o vantaggio economico comunque denominato, che il Comune eroga nei casi previsti.

I contributi possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento e si esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza costituire un impegno per gli esercizi futuri.
- b) ordinario: quando sono oggetto di intervento a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

CAPO II

I CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 5 – DOMANDA

La domanda di contributo di cui alla lettera a) dell'art. 4 a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentante, indirizzata al Sindaco, dovrà contenere: la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, la finalità della stessa, il preventivo finanziario dal quale risultino le spese che si prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, il contributo richiesto.

Art. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 4 sarà subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di relazione a consuntivo sull'iniziativa effettuata, il

rendiconto contabile e copia dei documenti giustificativi della spesa sostenuta per farvi fronte.

Il Comune provvederà a determinare l'entità del contributo in relazione alle disponibilità di bilancio ed all'utilità dell'iniziativa per la comunità.

Gli Enti Pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 7 – PROCEDURA

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda di concessione dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 30 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce la disponibilità finanziaria dell'ente per l'erogazione dei contributi. La Giunta Comunale mediante propria deliberazione approva il piano di riparto delle concessioni economiche, stabilendo l'importo assegnato ai soggetti che ne abbiano fatto domanda.

Il programma può essere rivisto o modificato in corso dell'anno per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie e del verificarsi di eventi non previsti.

Art. 8 – PRIORITÀ

Gli interventi del Comune sono finalizzati prioritariamente al sostegno di:

- attività umanitarie, socio assistenziali e del volontariato svolte da soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale;
- attività sportive e ricreative del tempo libero atte a promuovere a sostenere e sviluppare le attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
- attività culturali ed educative atte a promuovere attività musicali e teatrali di pregio artistico, convegni, mostre, esposizioni, rassegne o alla valorizzazione di opere d'arte, delle bellezze naturali o monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

- attività di sviluppo economico dirette a promuovere mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengono nel territorio del Comune o ai di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune al fine di pubblicizzare i prodotti locali anche al fine di promuovere il turismo sociale;
- attività di tutela dei valori ambientali di valorizzazione e protezione dell'ambiente.

Art. 9 - CRITERI

Per la concessione dei contributi di cui alla lett. a) dell'art. 4 la Giunta Comunale dovrà tener conto:

- della congruità dell'iniziativa ai programmi comunali;
- della efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- della rappresentatività del soggetto proponente;
- del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.

Art. 10 - CUMULO DEI BENEFICI

Per gli interventi da attuare ad ogni beneficiario possono essere concessi dal Comune di San Giovanni del Dosso contributi fino ad un massimo di tre iniziative annue compatibilmente con le risorse stabilite in bilancio.

L'Amministrazione Comunale terrà conto di eventuali altri contributi concessi da Enti diversi per la medesima iniziativa.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al 50% della spesa preventivata ed effettivamente sostenuta per ogni singola iniziativa/evento.

CAPO III

I CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 11 - CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI

O NUCLEI FAMILIARI

Fruiscono dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 4, in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche:

- cittadini, stranieri ed apolidi residenti nel Comune;
- profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 12 – BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi con le seguenti priorità:

- persone o nuclei familiari a rischio. Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali ed un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione e al recupero;
- ciechi, sordi, disabili in genere fino ai 18 anni;
- persone con invalidità superiore al 65%;
- le persone in età pensionabile.

Art. 13 – DOMANDA

Il procedimento di ammissione ai contributi di cui alla lett. b) dell'art. 4 ha inizio su domanda di chi ne abbia interesse oppure d'ufficio nei casi in cui il Servizio Sociale abbia notizia della esistenza di persone bisognose di assistenza.

Sulla domanda, compilata su apposito modulo, l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiarerà le proprie condizioni economiche e familiari.

Il competente ufficio dei Servizi Sociali potrà richiedere eventuale documentazione probante.

L'esame della domanda e della documentazione verrà espletato dal settore competente, attraverso l'accertamento della situazione sociale ed economica del richiedente (stato di famiglia - situazione patrimoniale "mobili ed immobili").

Art. 14 – CRITERI

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte in rapporto all'entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura del servizio competente comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti, tenendo presente le priorità individuate nell'at. 11 ed inoltre:

- a) favorendo i nuclei famigliari con 2 o più figli a carico;
- b) eventuali iscrizioni, dei membri costituenti il nucleo, alle locali liste di collocamento.

I benefici economici comunali saranno assegnati in proporzione sulla base della graduatoria predisposta.

I contributi sia se corrisposti in via continuativa per il soddisfacimento di bisogni fondamentali, sia se erogati per far fronte ad occasionali situazioni di emergenza, non sono cumulabili fra di loro per cui ogni beneficiario godrà di un solo tipo di intervento e in caso di contributo occasionale per far fronte a situazioni di emergenza, lo stesso potrà essere erogato per non più di due volte l'anno.

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata, da parte dei soggetti beneficiari di cui al successivo art. 15, è cumulabile con i benefici di cui sopra

Art. 15 - VANTAGGI ECONOMICI

Possono beneficiare di vantaggi economici:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, gruppi, comitati ecc.;

CAPO IV

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 16 - PATROCINIO DEL COMUNE AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Il Comune, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, favorisce l'iniziativa dei propri cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.

Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio, che consiste nel sostegno del Comune per la realizzazione di iniziative da parte di soggetti terzi, con autorizzazione ad utilizzare e riprodurre lo stemma del Comune.

Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano. Non è consentita la concessione del patrocinio e dei contributi, di cui al presente regolamento, a favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici.

Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.

ART. 17 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede, previa domanda dettagliata, a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio.

ART. 18 - LE ISTANZE

Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate rispettivamente al Sindaco o ai singoli assessori interessati, di norma almeno venti giorni prima dell'iniziativa/evento per cui è richiesto.

Nelle domande dovranno essere indicate:

- una dettagliata descrizione della natura e delle caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa, delle sue finalità, dei destinatari o fruitori e della sua rilevanza sociale e territoriale;
- il luogo e la data in cui l'iniziativa sarà svolta, nonché l'indicazione del materiale promo – pubblicitario utilizzato con indicazione dello spazio in cui verrà inserito lo stemma del Comune.

ART. 19 - PATROCINIO DA PARTE DI ALTRI ENTI

Nel caso di patrocinio condiviso con altri Enti (Regione, Provincia e Comuni) verranno rispettate le norme di utilizzo indicate dalla disciplina dei rispettivi Enti.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 20 – ACCESSO ALLA MODULISTICA - TRASPARENZA

Il Comune predispone ed aggiorna i moduli relativi alla presentazione delle domande di concessione del patrocinio e dei contributi. Tali moduli, unitamente alle informazioni utili circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, sono posti a disposizione del pubblico con idonei mezzi, anche telematici, al fine di renderne agevole il reperimento.

Il servizio di segreteria del Comune predispone e rende pubblico un rapporto riepilogativo dei contributi concessi nell'anno precedente, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000.

Art. 21 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Dopo che la delibera di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge, esso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; il regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.

Dalla data di entrata in vigore si intende abrogato il precedente "Regolamento per la concessione di patrocini e contributi" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/91 nonché ogni altra disposizione precedente in materia.

Il presente regolamento è disponibile sul sito ufficiale del Comune.

Un esemplare del regolamento viene depositato negli Uffici della Segreteria a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
